

Ammortizzatori: la manovra d'estate sotto la lente dell'Inps

Paolo Rossi e Rossella Quintavalle *Consulenti del lavoro in Roma*



L'Inps fornisce i primi chiarimenti alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della manovra d'estate, Dl n. 78/2009, ricordando che l'operatività delle norme è peraltro subordinata all'emanazione dei relativi decreti interministeriali

Inps - Messaggio 21.7.2009, n. 16508

Nell'ennesimo pacchetto «anticrisi» pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 1° luglio 2009 (Dl n. 78/2009, in vigore dalla medesima data), sono stati introdotti per le aziende in crisi nuovi strumenti di sostegno, e per i lavoratori nuove opportunità volte a favorire il pronto reimpiego.

Si parla di rientro anticipato in azienda dei lavoratori già espulsi dal processo produttivo, con il fine di formarli e riqualificarli professionalmente; di *bonus* e liquidazione anticipata della Cigs per incentivare l'auto-impiego dei destinatari di assegni di sostegno al reddito; di rafforzamento dei trattamenti per i contratti di solidarietà; di rifinanziamento della Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività.

L'operatività dei provvedimenti tuttavia (fatta eccezione per il rifinanziamento delle cd. crisi biennali), resta subordinata all'emanazione di specifici decreti interministeriali volti a definirne le modalità di attuazione ed il raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009.

Sono questi i temi illustrati dall'Inps nel messaggio 21 luglio 2009, n. 16508, con i quali l'Istituto, pur facendo riserva di ulteriori istruzioni (forse nella consapevolezza che i numerosissimi emendamenti al Dl 78 presentati in fase di conversione potrebbero stravolgere l'intero pacchetto di incentivi), affronta le principali disposizioni di interesse per le prestazioni a sostegno del reddito, contenute nell'articolo 1, commi da 1 a 8, del decreto legge in questione.

Conservazione del capitale umano in azienda (commi da 1 a 4)

In via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, l'impresa che ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (anche in deroga), può richiamare i propri lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, per impiegarli in attività formative e di riqualificazione professionale. Durante l'attività formativa è peraltro consentito al lavoratore di partecipare all'attività produttiva, sempre che sia connessa alla fase di apprendimento.

In questo modo viene data la possibilità alle imprese di conservare il capitale umano su cui si è investito in passato e che magari, pur essendo rientrato in un programma di riduzione del personale, ha mantenuto uno stretto rapporto fiduciario con l'azienda.

Durante la sospensione dal lavoro il dipendente avrà la possibilità, dunque, di acquisire nozioni teorico-pratiche riguardanti qualifiche o attività su cui l'impresa continua ad investire, con maggiori possibilità di essere successivamente reintegrato a pieno titolo.

Sul punto, sono particolarmente interessanti le riflessioni dell'Istituto. Innanzi tutto, l'ambito soggettivo della

norma pare sia limitato ai soli datori di lavoro aventi la qualifica di «impresa», restando dunque esclusi dal panorama dei beneficiari, per esempio, i liberi professionisti. In secondo luogo la norma si riferisce ai «lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro». Da ciò deriva che ne possono far parte i lavoratori in cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria), nonché i lavoratori sospesi in base all'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 185/2008 (convertito in legge n. 2/2009), mentre restano esclusi i lavoratori in mobilità.

L'inserimento del lavoratore nel progetto di riqualificazione può avvenire solo a seguito di uno specifico accordo tra le parti sociali stipulato presso il Ministero del lavoro.

Tale accordo deve essere stipulato dalle medesi-

Formazione per lavoratori in Cig: esclusi i professionisti

Pacchetto «anticrisi»
(art. 1, commi da 1 a 8,
DI n. 78/2009)

**I nuovi strumenti
di sostegno del reddito**
(msg. Inps n. 16508
del 21.7.2009)

Commi 1-4

- Possibilità per le imprese in crisi (sono esclusi i liberi professionisti) di impiegare i lavoratori sospesi in progetti di formazione o riqualificazione professionale
- I lavoratori conservano il diritto alla prestazione di Cig o a quella dell'art. 19 del DI n. 185/2009
- Il datore di lavoro integra al lavoratore la differenza tra l'importo di sostegno al reddito e la retribuzione contrattuale.

Comma 5

- Sono rifinanziate per l'anno 2009, con 25 milioni di euro, le proroghe a 24 mesi delle Cigs per cessazione di attività.

Comma 6

- È elevata all'80% l'indennità a favore dei contratti di solidarietà difensivi (solo ex art. 1, comma 1, legge n. 863/1984), per gli anni 2009-2010
- L'Inps ha il compito di monitorare i provvedimenti autorizzativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
- Resta ancorata al 60% l'indennità per i contratti di solidarietà difensivi stipulati ai sensi dell'art. 5, commi 5, 7 e 8, legge n. 236/1993

Comma 7

- Viene previsto un incentivo a favore dei lavoratori sospesi, nel caso presentino le dimissioni, per intraprendere un'attività autonoma, avviare una micro-impresa o associarsi in cooperativa
- Il contributo è pari all'ammontare del proprio trattamento di sostegno al reddito moltiplicato per il numero di mensilità residue non ancora percepite
- L'incentivo può essere corrisposto anche in un'unica soluzione

Comma 8

- Lo stesso beneficio di cui al comma 7 è previsto per i lavoratori già percettori di Cigs per crisi aziendale, procedura concorsuale, esubero strutturale, che intendono mettersi in proprio
- Restano necessarie le dimissioni del lavoratore
- Possibilità di percepire in aggiunta anche il trattamento di mobilità per un massimo di 12 mesi.

me parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

Durante il periodo di inserimento i lavoratori potranno disporre del 100% della loro retribuzione contrattuale, poiché l'azienda che attiva i progetti è tenuta ad erogare la differenza di stipendio tra il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore e, appunto, la retribuzione contrattuale. Tale somma addizionale ha natura retributiva e sconta quindi le normali misure contributive e fiscali. Ne deriva che i lavoratori interessati conservano il diritto alla prestazione di Cig o a quella di cui all'articolo 19 del DI n. 185/2009.

Le modalità attuative di tale incentivo saranno dettate da un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2009 (il termine è chiaramente ordinatorio).

Incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa (commi 7 e 8)

Il provvedimento introduce due diversi incentivi per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno del reddito che intraprendono una nuova attività lavorativa in proprio.

A tal fine, il lavoratore può scegliere di intraprendere un'attività professionale autonoma, avviare una piccola impresa o associarsi in cooperativa.

Per i lavoratori che abbiano titolo a fruire degli ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale, è disponibile - a richiesta e previa dimissioni - un contributo pari all'ammontare del proprio trattamento di sostegno al reddito moltiplicato per il numero di mensilità residue non ancora percepite.

L'incentivo può essere corrisposto anche in un'unica soluzione.

Si tratta in sostanza delle stesse entità economiche che il comma 7, articolo 7-ter, della legge n. 33/2009, ha già messo a disposizione dei datori di lavoro che senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto) assumono lavoratori licenziati o sospesi per effetto di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010.

Infatti, la misura è pressoché di pari valore economico, considerato che il contributo di cui possono fruire tali datori di lavoro è pari all'indennità spettante ai lavoratori, per il numero dei mesi di trattamento integrativo non ancora erogato.

I lavoratori che invece siano rientrati in piani di riduzione del personale ai sensi della legge n. 223/1991, e pertanto abbiano titolo a fruire della Cassa integrazioni guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi di esubero strutturale, potranno ottenere - a richiesta e previa dimissioni - la liquidazione di un analogo trattamento, anche in un'unica soluzione, per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite.

Se il lavoratore rientra nella previsione dell'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati), avrà inoltre diritto al trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.

Anche le norme di cui ai commi 7-8 non sono immediatamente operative ma necessitano di un decreto interministeriale che ne stabilirà le modalità e le condizioni applicative.

Contratti di solidarietà più alti (comma 6)

In via sperimentale per il 2009 e il 2010 è prevista la stipula di contratti di solidarietà difensivi che prevedano un aumento del trattamento di integrazione al reddito pari al 20 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.

Per effetto di tale modifica l'indennità risulta elevata all'80%.

Sul punto, l'Inps rammenta che per tali fattispecie non opera il regime dei massimali applicabili alle altre integrazioni salariali e che la disposizione in questione si applica ai soli contratti di solidarietà difensivi stipulati in base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 863/1984 e non anche ai restanti contratti di solidarietà difensivi ex articolo 5, commi 5, 7 e 8, della legge n. 236/1993, per i quali l'indennità resta ancorata al 60%.

Un decreto lavoro, di concerto con l'Economia, stabilirà le modalità di attuazione della disposizione.

Pertanto anche in questo caso la piena operatività della norma è condizionata all'emanazione di un provvedimento ministeriale.

Rifinanziamento della cassa integrazione straordinaria (comma 5)

Arrivano a 25 milioni di euro per il 2009 i fondi destinati al rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria previsti per crisi aziendale, in particolare per la cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte diano di essi.



Il testo del messaggio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 il decreto legge n. 78 (che è in vigore dalla data di pubblicazione).

Facendo riserva di ulteriori istruzioni, con il presente messaggio si illustrano le

Inps - Messaggio 21 luglio 2009, n. 16508

Oggetto: Dl n. 78/2009 - Prestazioni a sostegno del reddito - Primi chiarimenti

principali disposizioni di interesse per le prestazioni a sostegno del reddito, contenute nell'articolo 1 del decreto legge in questione.

Si precisa sin d'ora che, fatta eccezione per il comma 4 (refinanziamento delle

cd. crisi biennali), l'operatività delle norme in oggetto è subordinata all'emanazione dei relativi decreti interministeriali, volti a definirne le modalità di attuazione ed il raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009.

1. Possibilità per le imprese di utilizzare i lavoratori percettori in Cig o sospesi in progetti di formazione o riqualificazione

L'articolo 1, ai commi da 1 a 4, introduce la possibilità, da parte delle imprese di appartenenza, di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

Le modalità attuative di tale norma saranno dettate da un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2009 (il termine è ordinatorio).

Dal punto di vista dell'ambito soggettivo di applicazione della norma, si può notare in primo luogo che la norma sembra richiedere la qualifica di azienda in capo al datore di lavoro: essa non si applicherebbe pertanto ai datori di lavoro (come, ad esempio, i professionisti) che non sono impresa. In secondo luogo la norma si riferisce ai «lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro»: ne fanno parte i lavoratori in cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria), nonché i lavoratori sospesi in base all'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 185/2008 (conv. con legge n. 2/2009).

Ai fini dell'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto è necessaria la stipula, presso il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, di uno specifico accordo. Tale accordo deve essere stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. I lavoratori interessati conservano il diritto alla prestazione di Cig o a quella di cui all'articolo 19 del Dl n. 185/2009; ad essi spetta, inoltre, da parte dei datori di lavoro, la differenza tra l'importo del trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. Tale somma addizionale ha natura retributiva.

2. Rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle casse integrazioni salariali straordinarie per cessazione di attività

Il comma 5 contiene una disposizione di natura economica: il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle casse integrazioni salariali straordinarie per cessazione di attività con 25 milioni di euro per l'anno 2009 da trarre dal Fondo per l'occupazione. Il monitoraggio di tale misura sarà conseguentemente aggiornato a cura della Direzione centrale.

3. Incremento dell'indennità in favore dei lavoratori con contratti di solidarietà difensiva stipulati ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984

Con il comma 6, viene incrementato - in via sperimentale per i soli anni 2009 e 2010 - l'ammontare del

trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. L'indennità è elevata all'80%; si ricorda che per tali fattispecie non è prevista l'applicazione dei massimali applicabili alle altre integrazioni salariali.

La disposizione in questione si applica ai soli contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984 e non trova applicazione ai restanti contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5, 7 e 8, della legge n. 236/1993, per i quali l'indennità resta ancorata al 60% (imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726).

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione della norma.

Pertanto, anche in questo caso la piena operatività della norma è condizionata all'emanazione del decreto interministeriale.

4. Incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito

Con i commi 7 ed 8 dell'articolo 1, il Dl n. 78/2009 offre alcune possibilità incentivanti ai lavoratori destinatari di trattamento di sostegno del reddito che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo o in cooperativa.

Il comma 7 dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009 aveva previsto che i datori di lavoro che senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto) assumono lavoratori licenziati o sospesi per effetto di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo pari all'indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero dei mesi di trattamento integrativo non ancora erogato.

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 7, del Dl n. 78/2009, tale incentivo potrà essere corrisposto, in un'unica soluzione e previa dimissioni dall'impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un'attività autonoma, anche di micro-impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.

Un analogo percorso è previsto, dal comma 8, per i lavoratori già percettori di Cigs per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale, di esubero strutturale, che intendano mettersi in proprio (lavoro autonomo, anche micro-impresa o associazione a cooperativa).

Previa lettera di dimissioni, tali lavoratori potranno percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite; se il lavoratore rientra nella previsione dell'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati), avrà inoltre diritto al trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.

Anche le norme di cui ai commi 7-8 dell'art. 1 Dl n. 78/2009, come specificato dallo stesso comma 7, non sono immediatamente operative ma necessitano di un decreto interministeriale che ne stabilirà le modalità e le condizioni applicative.